

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Norme applicabili

Tutte le forniture eseguite dalla WINTERSTEIGER ITALIA srl, di seguito nominata venditore, sono regolate dalle presenti „Condizioni generali di vendita“, salvo espressa deroga risultante per iscritto. Ogni contratto potrà considerarsi perfezionato ed ogni fornitura avrà esecuzione solo dopo la trasmissione alla sede del venditore della copia dell'ordine sottoscritto e compilato in ogni sua parte.

2) Prezzi

L'oggetto della fornitura si intende convenzionalmente costituito da materiale. Il venditore si riserva il diritto di variare i prezzi pattuiti al momento dell'ordine qualora, al momento della consegna siano intervenute variazioni del costo di importazione del macchinario venduto in misura superiore al 2 % e la conseguente revisione del prezzo sarà operativa per la totalità della variazione. Per determinare l'entità della variazione si farà riferimento al listino della casa produttrice alla data più vicina alla consegna del bene. I prezzi comprenderanno solo ed esclusivamente quanto espressamente indicato nell'ordine, ogni ulteriore fornitura o prestazione dovrà essere pagata a parte.

3) Consegne

I termini di consegna indicati nell'ordine hanno carattere indicativo e non essenziale per il venditore. Le forniture verranno sempre eseguite secondo la programmazione del venditore. L'acquirente, anche se non espressamente previsto nell'ordine, non potrà rifiutare l'esecuzione della fornitura a consegne riparate. Per ogni altro effetto i termini di consegna decorrono dalla completa trasmissione di tutti i dati tecnici necessari per l'approntamento dell'ordine e si considerano automaticamente prorogati, anche per più volte, al verificarsi di complicazioni nella fase di preparazione dell'ordine, dei relativi documenti di finanziamento o delle informazioni tecniche che il cliente si è impegnato a fornire, nonché nel caso in cui l'acquirente comunichi nuove esigenze e/ o modifichi le richieste precedenti.

4) Modalità di trasporto

I materiali viaggiano sempre a rischio dell'acquirente, qualunque sia il modo di spedizione, anche nel caso in cui siano resi franco destino. Scioperi, interruzioni nei trasporti, incidenti di ogni genere si intendono come casi di forza maggiore e dispensano il venditore da ogni responsabilità.

5) Garanzia

Il venditore garantisce che il materiale è di regolare costruzione, esente da qualsiasi difetto o vizio. Tale garanzia impegna il venditore a riparare oppure a sostituire a proprie spese quelle parti o quegli apparecchi (ove non possibile la riparazione parziale) che saranno riconosciuti difettosi entro dodici mesi dalla consegna all'acquirente. Restano escluse dalla garanzia le parti meccaniche soggette a normale usura, nonché le parti danneggiate da condizioni anomale di impiego. Inoltre, rimane esclusa ogni garanzia per quelle parti o per quei prodotti che risulteranno manomessi, riparati o alterati in altra sede da quella dello stabilimento del venditore, così pure nel caso in cui i menzionati beni siano sottoposti ad impiego inadeguato, negligente oppure usati senza osservare le istruzioni impartite dal venditore. Nel periodo di garanzia, le spese inerenti le operazioni di riparazione o di sostituzione di parti dei macchinari sono completamente gratuite se effettuate presso la sede del venditore. Verranno invece addebitate le spese di trasferta del personale qualora la riparazione venga eseguita presso l'acquirente.

6) Responsabilità per danni

Resta esclusa ogni responsabilità del venditore per qualunque danno diretto o indiretto arrecato a terzi, nonché a cose, derivante dall'uso dei materiali venduti.

7) Collaudo

I macchinari forniti saranno collaudati presso lo stabilimento del venditore o del costruttore entro la data di consegna. Se l'acquirente lo vorrà, egli potrà assistere al collaudo tramite i propri tecnici incaricati. Nel caso in cui l'acquirente non presenzi al collaudo, oppure non formuli documenti o specifici rilievi nel corso di esso, tutti i prodotti si considereranno incondizionatamente ed irrevocabilmente accettati, conformi alle prescrizioni tecniche sia generali, sia particolari dell'ordine, nonché idonei all'uso prestabilito.

8) Avviamento

Tutte le automazioni vendute sono da considerare uniche e non in serie, sia come concezione che come realizzazione. In quest'ottica, di fronte alla difficoltà di carattere eccezionale dovuta alla taratura, alla messa a punto e/ o all'avviamento, il venditore si riserva la facoltà di concedere all'acquirente una riduzione del prezzo.

9) Contestazioni

Eventuali vizi, difetti o difformità dei prodotti, diversi da quelli indicati al precedente punto 5, devono essere contestati dall'acquirente entro otto giorni dalla consegna a mezzo lettera raccomandata con A. R. Qualsiasi eccezione o contestazione non darà all'acquirente il diritto di interrompere o di ritardare i pagamenti. In ogni caso, la responsabilità e gli obblighi del venditore sono esclusivamente limitati alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose. Nel caso in cui l'acquirente sospenderà i pagamenti in atto, automaticamente verrà meno l'obbligo di garanzia del venditore.

10) Riserva di proprietà

Il venditore si riserva sui beni venduti il diritto di proprietà a norma degli artt. 1523 e ss. c. c., fino al pagamento completo del prezzo e degli eventuali oneri accessori. Pertanto, l'acquirente si obbliga a fare buon uso dei macchinari e/ o accessori secondo la loro destinazione, a non trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà o qualsiasi altro diritto ed a non rimuoverli dai propri locali senza la preventiva autorizzazione scritta del venditore. Al fine di accertare il rispetto dei suddetti impegni, il venditore avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni nei locali dell'acquirente a mezzo di propri incaricati.

11) Pagamenti

I pagamenti sono effettuati per gli importi e con le modalità indicate nel relativo ordine, salvo quanto previsto al punto 2 delle presenti condizioni generali. I termini di pagamento si considerano essenziali per il venditore. Tutti i pagamenti devono effettuarsi presso la sede del venditore, salva l'autorizzazione scritta da parte del venditore di avvalersi di modalità differenti, che però non comportano mai lo spostamento del luogo di adempimento. Tutte le spese inerenti i pagamenti sono a carico dell'acquirente. Quest'ultimo dovrà, inoltre, farsi carico di prestare garanzie sufficienti per poter eventualmente accedere a finanziamenti agevolati da terzi. Il venditore è ad ogni modo escluso da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale ritardo nel pagamento, ancorché dovuto a lungaggini burocratiche o ad imprevisti di qualsiasi altro genere che possano coinvolgere terze società o persone. L'acquirente si impegna, se non diversamente stabilito nell'ordine, ad effettuare il pagamento totale entro 30 gg. dalla consegna dei beni compravenduti, dopodiché dovrà corrispondere al venditore eventuali interessi al tasso legale più 7 punti. Se si rendesse necessaria la registrazione del presente atto, le imposte di bollo e di registro, nonché le relative penali, saranno a carico dell'acquirente.

12) L'inadempimento del compratore

Il mancato pagamento di una sola rata che supera l'ottava parte del prezzo, o l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 10 e 11 produrranno di diritto, a scelta del venditore, la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente facoltà del venditore stesso di esigere l'immediato pagamento di tutte le rate, anche se non scadute, oppure la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente. Sarà dovere del venditore comunicare la propria scelta all'acquirente. In caso di risoluzione del contratto, l'acquirente si impegna a restituire immediatamente al venditore i macchinari consegnati, mentre le rate versate resteranno acquisite dal venditore a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

13) Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto si ritiene competente il Tribunale Civile di Bolzano, sez. distaccata di Brunico con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia Foro eventualmente concorrente ex lege.

INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI DI VENDITA DECRETO LEGISLATIVO 9/10/2002 n. 231

OGGETTO: Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il Governo ha di recente recepito (D.Lgs 9/10/2002 n. 231) la Direttiva Comunitaria n. 2000/35/CE, tesa a favorire lo svolgimento delle attività economiche nel mercato europeo, limitando i danni che i ritardi di pagamento possono arrecare in special modo alle piccole e medie imprese.

A) Ambito di applicazione della norma.

Le disposizioni di cui al sopracitato Decreto Legislativo si applicano a partire dal 7 novembre 2002 a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali, relative a contratti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, in base ai quali si effettua la consegna di merce o la prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo. -Tali nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002.

B) Ritardo nei pagamenti.

Il mancato rispetto dei termini contrattuali o legali di pagamento comporta l'insorgenza, in capo al creditore, del diritto alla percezione degli interessi moratori

C) Decorrenza degli interessi moratori.

Dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale di pagamento decorrono automaticamente gli interessi, senza più la necessità di costituire in mora il debitore

(prima d'ora era necessario intimare con atto formale il pagamento). Quando il termine di pagamento non è previsto dal contratto gli interessi decorrono automaticamente, sempre senza necessità di costituzione in mora, alla scadenza del termine legale così identificato: -30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento; -30 giorni dalla data di ricevimento della merce o di prestazione di servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura; -30 giorni dalla data di accettazione o di verifica previste dal contratto o dalla Legge per la conformità della merce o dei servizi, quando il ricevimento della fattura non è successivo.

D) Saggio d'interesse.

Gli interessi moratori sono dovuti in misura pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali (tasso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre).

E) Risarcimento del danno.

Il creditore ha comunque diritto, oltre al risarcimento delle spese sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche al maggior danno eventualmente subito.